

VITTORIO EMANUELE II

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME, DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC., PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno adottato; Noi abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono abrogati gli articoli 121, 122, 123, 124, 125, 155, 201, 202, 672, paragrafo 7, 678 e 718 del Codice di Commercio.

Agli articoli 124, 125, 155, 201, 202, 672, paragrafo 7, 678 e 728 sono surrogati gli articoli seguenti:

LIBRO I, TITOLO VII, SEZIONE I.

§ 1. Della forma delle lettere di cambio.

Art. 124.

La soscrizione di femmine non commercianti sopra lettere di cambio, ancorchè solo nella qualità di giranti, non sarà, riguardo ad esse, riputata che una semplice obbligazione.

Art. 125.

Sono riputate semplici obbligazioni, quanto a tutti, le lettere di cambio contenenti supposizione sia di nome, sia di qualità, sia di domicilio, sia dei luoghi da cui sono tratte, o nei quali sono pagabili.

Ma questa eccezione non potrà essere opposta al terzo possessore, se non nel caso che sia provata la sua intelligenza o cooperazione nella simulazione.

§ 8. Dell'avvallo.

Art. 155.

Tale garanzia viene data da un terzo sulla lettera stessa o per atto separato.

Il datore di avallo è obbligato in solido e per gli stessi mezzi che il traente ed i giranti, salve le diverse convenzioni delle parti.

Sezione II

Dei biglietti all'ordine.

Art. 201.

Tutte le disposizioni relative alle lettere di cambio e concernenti:

La scadenza,

La girata,

La solidarietà,

L'avallo.

Il pagamento,

Il pagamento per intervenzione,

Il protesto,

I doveri ed i diritti del possessore,

Il ricambio e gli interessi,

sono applicabili ai biglietti dell'ordine, senza pregiudizio delle disposizioni contenute negli articoli 678, 679 e 718 del presente Codice.

Art. 202.

Il biglietto all'ordine può essere spedito da commercianti e da non commercianti, salva la distinzione espressa nei paragrafi 8 e 9 dell'art. 672.

Art. 672.

La Legge reputa atti di commercio:

Paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Paragrafo 7. Le lettere di cambio, e le rivalse, e girate delle medesime validamente fatte tra ogni sorta di persone.

Paragrafo 8. I biglietti all'ordine spediti da persone commercianti, quando non vi sia espressa causa diversa dagli atti di commercio, come altresì le girate dei biglietti medesimi.

Paragrafo 9. I biglietti all'ordine sottoscritti anche da persona non commerciante, purchè dipendano da causa commerciale.

Art. 678.

Sono di cognizione dei Tribunali civili le questioni che insorgessero relativamente alle lettere di cambio, quando hanno il carattere di semplici obbligazioni, a termini degli articoli 124 e 125, e relativamente ai biglietti all'ordine, i quali non avranno che firme di persone non commercianti, e non saranno dipendenti da causa commerciale.

TITOLO V.

Dell'arresto personale in materia commerciale.

Art. 718

L'arresto personale sarà pronunciato contro i non commercianti giudicati da' Tribunali di commercio, qualora vi siano soggetti pel disposto delle Leggi civili.

L'arresto personale contro i non commercianti sarà inoltre pronunziato per tratta, o girata, o rivalsa di lettera di cambio, o di biglietti all'ordine che dipendano da causa commerciale.

Potrà il Tribunale di Commercio, secondo le circostanze, pronunciare contro i non commercianti l'arresto personale, quando si tratterà di operazioni commerciali marittime; e per ogni altra operazione commerciale, quando esistano contro di essi gravi indizi di fronde o siavi pericolo di fuga e

d'insolvibilità; in questi due ultimi casi l'arresto personale non potrà essere ordinato se non se ne sarà stata fatta l'istanza.

Il Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli Affari Ecclesiastici, di Grazie a Giustizia, è incaricato dell'esecuzione della presente Legge che sarà registrata al Controllo Generale, pubblicata ed inserta nella Raccolta degli Atti del Governo.

Dat. in Torino il quattordici di aprile 1853.

VITTORIO EMANUELE

V.° C. CAVOUR. V.° DI S. MARTINO. V.° COLLA.

C. BUONCOMPAGNI.